




Tevere da Ponzano a Torrita - ZPC 2 - FIPSA



REGOLAMENTO Zona di Pesca Controllata N.2 Zona A - ROSSA

Regolamento attuativo della convenzione stipulata per gli anni 2018/21 tra la Regione Lazio e il Comitato Provinciale FIPSA di Roma.

Art. 1 La zona di pesca controllata/sperimentale (ZPC per brevità) è ubicata nel tratto di Fiume Tevere, sponda orografica destra, ricomprende tra Ponzano Romano (42° 16,89 N-12° 33,47E), contrassegnato con apposite paline di inizio ZPC) il e il ponte sulla via Tiberina SP 15a in località Torrita Tiberina (contrassegnato con apposite paline di fine ZPC) come da Convenzione stipulata con la Regione Lazio - ADA di Roma. Nella ZPC la FIPSA ha inserito un campo di gara permanente ai sensi dell'art.30 comma 7 della Legge Regionale 87/90.

Il Comitato Provinciale FIPSA di Roma provvede alla gestione della ZPC avvalendosi delle Società affiliate FIPSA nonché delle Guardie Ittiche FIPSA. La richiesta delle associazioni affiliate per lo svolgimento di manifestazioni sportive viene gestita mediante un apposito calendario che sarà trasmesso alla Regione Lazio entro il mese marzo di ogni anno di durata della convenzione. Il riferimento costante per l'aggiornamento delle attività, dei regolamenti e dei calendari della ZPC è rappresentato da uno spazio appositamente dedicato del SITO WEB www.fipsasroma.net in coordinamento con l'Amministrazione Regionale - Area Decentrata Agricoltura Caccia e Pesca (ADA).

Art. 2 - A valle della ZPC, fuori dal tratto convenzionato FIPSA, è istituita da diversi anni la Riserva Regionale Nazzano Tevere Farfa, la cui norme gestionali sono armonizzate con il presente regolamento, per l'esercizio dell'attività di pesca nella riserva Tevere Farfa si invitano i pescatori sportivi a prendere direttamente i permessi sono rilasciati dall'Ente Gestore la Riserva Tevere Farfa.

Art. 3 - Il tratto di ZPC è suddiviso in due zone, anche in relazione alle tipologie ed ai sistemi di pesca sportiva praticabili. Da monte verso valle così definite:
ZPC TEVERE (Zona A ROSSA - Zona B BLU)

Art. 4 - ZPC 2 - ZONA ROSSA - CODICE A - Per Pescare nel tratto della ZONA ROSSA (CODICE A) è necessario essere in possesso della Licenza di Pesca di tipo B, della tessera FIPSA e del Tesserino Segnaculture annuale. La zona A (ZPC A) è delimitata da una palina di inizio (PALINA 1A) posta a monte (all'inizio del tratto denominato FIASCIO) sulla sponda orografica destra e da una palina di fine (PALINA 2A) posta a valle (all'altezza del confine tra il Comune di Ponzano e quello di Filacciano).



- 4.1 Possono essere praticate le seguenti discipline di pesca sportiva:**
- Pesca al colpo o a passata (con galleggiante a sostenere lenza e piombatura).
 - Pesca a fondo (con piombo in lenza o piombo terminale e amo in lenza o amo terminale).
 - Pesca a feeder o ledjering (con piombo in derivazione o pasturatore in derivazione/lenza ed amo terminale).
 - Pesca a carpfishing (con piombo scorrevole o in derivazione) senza deroga di orario rispetto a quanto previsto dalla legge 87/90.
 - Pesca a mosca (con uso di massimo n. 3 mosche o ninfe).
 - Pesca a spinning (con uso di ancorotta o amo singolo).
 - Pesca con la bilancia di dimensioni non superiori a mt. 1,50 per lato.

- 4.2 Strumenti e mezzi di pesca**
- Nel tratto in questione è consentita esclusivamente la pesca con canna e lenza, con o senza mulinello e la pesca con la bilancia di dimensioni non superiori a mt. 1,50 per lato. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
 - Per ogni pescatore può essere utilizzata 1 sola canna da pesca con canna e lenza, con o senza mulinello.
 - È vietata la pesca con reti di qualsiasi tipo, con bilancia o bilancella ed ogni altro attrezzo.
 - È vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.
 - L'uso del quaderno è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna.

- 4.3 Esche consentite e pasturazioni**
- Sono consentite tutte le esche naturali, ad eccezione del sangue comunque trattato. È consentita la pasturazione con sfarinati e/o con i bigattini o cagnotti (larve di mosca carnaria). È vietata ogni forma di pasturazione con il sangue comunque trattato o additivato. È consentito utilizzare la colla o destina per incollare i bigattini ed il brecciolino allo scopo di effettuare la pasturazione del posto di pesca.

- 4.4 Quantità di pesci catturabili per ogni specie**
- La pesca dei barbi, dei cavedani, delle anguille, delle carpe, delle tinche e degli altri ciprinidi è praticabile esclusivamente con rilascio obbligatorio (tecnica no kill o catch and release). Nelle normali sessioni di pesca, escluse le competizioni autorizzate, è obbligatorio il rilascio immediato dei pesci catturati delle specie sopraelencate. Non è ammesso l'uso della nassa.
 - La pesca dei lucci (esocidi), dei lucci perca e dei persici reali (percidi) è praticabile esclusivamente con rilascio obbligatorio (tecnica no kill o catch and release), non è ammessa la detenzione nella nassa, fatta eccezione per le eventuali manifestazioni di pesca sportiva.
 - Gli esemplari di accipenseridi (storioni) eventualmente catturati devono essere immediatamente reimmessi in acqua.
 - Durante le gare di pesca sportiva i pesci devono essere conservati in apposita nassa contenitrice che deve risultare immersa in acqua per almeno 70 cm, indipendentemente da quale sia l'altezza sulla sponda dalla quale è praticata l'azione di pesca. Al termine della pesca e della regolare pesatura i pesci devono essere rilasciati nelle acque del fiume.

- 4.5 Altre norme principali**
- La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.
 - È fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo il corso del fiume e nelle adiacenze.
 - Nelle acque della ZPC, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca.
 - I pescatori in esercizio di pesca con la canna debbono stare ad una distanza di rispetto di almeno dieci metri l'uno dall'altro, salvo consenso del pescatore primo occupante.
 - È vietato l'esercizio della pesca sportiva effettuato con natanti trainati da motori.
 - L'uso del motore è consentito esclusivamente per recarsi sul posto di pesca ad eccezione che per gli agenti di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.
 - Per quanto non contemplato in merito alle norme generali, si consideri integralmente vigente e riportata la Legge 87/90 ed i successivi aggiornamenti della stessa.



REGOLAMENTO Zona di Pesca Controllata N.2 Zona B - BLU

Art. 5 - ZPC 2 - ZONA BLU - CODICE B - Per Pescare nel tratto della ZONA BLU (CODICE B) è necessario essere in possesso della Licenza di Pesca di tipo B, della tessera FIPSA e del Tesserino Segnaculture annuale. La ZONA B è delimitata da una palina di inizio (PALINA 1B) posta a monte (in vicinanza del confine tra i Comuni di Ponzano e Filacciano) dove termina in adiacenza la ZONA A, e da una palina di fine (PALINA 2B) posta a valle (in corrispondenza del ponte sulla SP Tiberina (42° 14,12 N - 12° 37,84 E) Torrita Tiberina).

- 5.1 Possono essere praticate le seguenti discipline di pesca sportiva:**
- Nel tratto in questione è consentita esclusivamente la pesca con canna e lenza, con o senza mulinello e la pesca con la bilancia di dimensioni non superiori a mt. 1,50 per lato. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
 - Per ogni pescatore può essere utilizzato un massimo di 2 canne da pesca con canna e lenza, con o senza mulinello.
 - È vietata la pesca con reti di qualsiasi tipo, ad eccezione dei professionisti autorizzati alle condizioni previste dalla LR. 87/90.
 - È vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.
 - L'uso del quaderno è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna.

- 5.2 Strumenti e mezzi di pesca**
- Nel tratto in questione è consentita esclusivamente la pesca con canna e lenza, con o senza mulinello e la pesca con la bilancia di dimensioni non superiori a mt. 1,50 per lato. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.
 - È vietata la pesca con reti di qualsiasi tipo, ad eccezione dei professionisti autorizzati alle condizioni previste dalla L. 87/90.
 - Per ogni pescatore può essere utilizzato un massimo di 2 canne da pesca con canna e lenza, con o senza mulinello.
 - È vietata la pesca subacquea, la pesca con le mani e la pesca a strappo.
 - L'uso del quaderno è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per la raccolta del pesce catturato a coloro che esercitano la pesca con la canna.

- 5.3 Esche consentite e pasturazioni**
- Sono consentite tutte le esche naturali, ad eccezione del sangue comunque trattato. È consentita la pasturazione con sfarinati e/o con i bigattini o cagnotti (larve di mosca carnaria). È vietata ogni forma di pasturazione con il sangue comunque trattato e additivato. È consentito utilizzare la colla o destina per incollare i bigattini ed il brecciolino allo scopo di effettuare la pasturazione del posto di pesca.

- 5.4 Quantità di pesci catturabili per ogni specie**
- a) Le misure minime dei pesci catturabili e le epoche di divieto si deve fare riferimento a quanto previsto dalla LR. 87/90 e succ.
 - b) La pesca dei barbi, dei cavedani, delle anguille, delle carpe, delle tinche e degli altri ciprinidi è limitata a non più di tre esemplari complessivi per tutte le specie a giornata per pescatore sportivo. (ad esempio 1 luccio, 1 luccio perca ed 1 persico costituiscono il massimo dei 3 capi catturabili). È comunque praticabile la tecnica no kill o catch and release, non è ammessa la detenzione nella nassa, fatta eccezione per le eventuali manifestazioni di pesca sportiva.
 - c) La somma dei pesci catturabili, elencati ai precedenti commi b) e c) non può eccedere i tre capi per ogni giornata di pesca, siano essi ciprinidi, anguille, esocidi, percidi, ecc.
 - d) Gli esemplari di accipenseridi (storioni) eventualmente catturati devono essere immediatamente reimmessi in acqua.
 - e) Per le altre specie, fatto salvo il rispetto della LR 87/90 e succ per quanto riguarda le misure minime, le epoche di divieto e i divieti assoluti, il quantitativo giornaliero pescato non può superare tre chilogrammi complessivi per tutte le specie a giornata per pescatore sportivo. Per queste specie è consentito il prelievo di un solo pesce se superiore ai 3 chilogrammi.
 - f) Durante le gare di pesca sportiva i pesci devono essere conservati in apposita nassa contenitrice che deve risultare immersa in acqua per almeno 70 cm, indipendentemente da quale sia l'altezza sulla sponda dalla quale è praticata l'azione di pesca. Al termine della pesca e della regolare pesatura i pesci devono essere rilasciati nelle acque del fiume.
 - g) Le misure minime e i periodi di divieto dei pesci catturabili sono quelli fissati dalla L.R. 87/90.

- 5.5 Altre norme principali**
- La pesca sportiva è vietata nelle ore notturne e precisamente da un'ora dopo il tramonto del sole ad un'ora prima dell'alba.
 - È fatto divieto di abbandonare esche, o pesce, o rifiuti, a terra lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze.
 - Nelle acque della ZPC, il posto di pesca spetta al primo occupante per tutto il tempo in cui questi esercita la pesca. Salvo motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di tutela di produzioni agricole e dell'acquacoltura, è sempre consentito l'accesso agli argini per l'esercizio della pesca.

Art. 5 - Nella ZPC, sia nel tratto A che nel tratto B, oltre alla Licenza di pesca e alla tessera FIPSA i pescatori dovranno munirsi di apposito tesserino segna catture annuale gratuito, rilasciabile esclusivamente ai tesserati FIPSA. Durante le gare di pesca sportiva inserite nel calendario FIPSA (no kill obbligatorio) non è obbligatorio il tesserino segna catture. I minori di 14 anni accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza, dovranno munirsi di tessera FIPSA giovani.

Art. 6 - Nel tesserino segna catture annuale, i pescatori dovranno indicare, negli appositi spazi, la specie e la misura indicativa dei pesci catturati anche quando rilasciati.

Art. 7 - L'acquisizione del segna catture annuale determina l'accettazione del presente regolamento. Il libretto annuale deve essere compilato in ogni sua parte ai fini delle verifiche statistiche e ambientali e restituito, presso il punto di distribuzione ove è stato acquistato, a fine stagione per il rilascio del successivo. La mancata restituzione comporta l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 8 - Le Associazioni che intendono effettuare gare o raduni di pesca, dovranno richiederne il permesso attraverso le istruzioni riportate sul sito www.fipsasroma.net effettuando il versamento di € 2,00 a concorrente sull'apposito C/C. La licenza di pesca e la tessera FIPSA restano in ogni caso obbligatorie.

Art. 9 - Le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della LR. 07 Dicembre 1990, n. 87 e succ. Chiunque dovesse esercitare la pesca nella ZPC senza tesserino segna catture o tessera FIPSA è multato con la sanzione prevista dalla LR. 87/90 art. 15 n. ord. 23. La FIPSA di Roma e gli incaricati alla gestione si riservano inoltre la facoltà di agire per danni nei confronti di particolari infrazioni.

Art. 9 - Il pescatore che esercita la pesca nella ZPC esonererà il CP FIPSA di Roma, la Regione Lazio e la gestione da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi nell'esercizio dell'attività.

